



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 05/07/2022

PROPOSTA N. 782 del 05/07/2022

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Pescara n. 07/2015. Liquidazione competenze legali al difensore del Comune di Cepagatti Avv. Claudio Frascari. CIG Z330D013E8.

Premesso che:

- in data 31.07.2013 veniva notificato atto di citazione che chiamava in causa il Comune di Cepagatti innanzi al Giudice di Pace di Pianella per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente in data 23.07.2012 in quanto l'autovettura di proprietà della medesima, mentre percorreva la strada comunale che attraversa la zona industriale di Vallemare, rimaneva impantanata in una profonda pozza d'acqua presente su quel tratto di strada e non segnalata, che penetrava nel motore del veicolo e lo danneggiava tanto da renderlo non più marciante, per una pretesa risarcitoria di € 2.861,19 a cui andava aggiunta a somma di € 500,00 per spese sostenute nella fase stragiudiziale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 17.10.2013 si stabiliva di costituirsi nel predetto giudizio;
- con decreto sindacale prot. n. 26594 del 03.12.2013 si affidava all'Avv. Claudio Frascari del Foro di Pescara l'incarico relativo alla difesa del Comune in ordine alla controversia di cui sopra;
- con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio 8° n. 245 del 20.12.2013 si procedeva ad assumere impegno di spesa, in relazione a detto incarico, per l'importo complessivo di € 1.649,44 sul cap. 138/1 del Bilancio 2013;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 6066 in data 20.03.2015 l'Avv. Frascari, rimetteva copia della sentenza n. 07/2015 con la quale il Giudice di Pace di Pescara ex Pianella aveva deciso la causa, così stabilendo:
 - *In accoglimento della domanda attorea condanna il Comune di Cepagatti al pagamento della somma di € 3.361,19 in favore dell'attrice. Su tale somma, via via rivalutata, secondo gli indici Istat della spesa al consumo dalla data del sinistro ad oggi, competono anche gli interessi legali;*
 - *le spese di lite quantificate in € 93,00 per contributo unificato, in € 1400,00 per onorari oltre spese di CTU ed accessori vengono poste a carico del Comune di Cepagatti. Respinge la domanda di manleva con spese compensate.;*
- Con la stessa nota di cui sopra, l'Avv. Frascari trasmetteva altresì il prospetto delle somme dovute alla controparte, come elaborato dal legale di quest'ultima, per complessivi € 5.290,23 comprensivi di sorte capitale, interessi e competenze legali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17.07.2015 si procedeva al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 07/2015 per il predetto importo di € 5.290,23 e con successivo provvedimento del Responsabile del servizio competente n. 124 del 28.07.2015 si procedeva alla liquidazione delle somme spettanti alla controparte per complessivi € 5.506,23 comprensivi della tassa di registrazione della sentenza;
- con nota in data 21.12.2017 l'Avv. Frascari rimetteva il prospetto delle proprie competenze riferite al contenzioso in argomento, per complessivi € 936,00, commisurati al preventivo presentato per il caso di soccombenza;

Vista la nota pervenuta al Prot. comunale n. 5874 del 24.02.2022 con la quale l'Avv. Claudio Frascari, difensore del Comune, torna a chiedere, tra gli altri, il pagamento del proprio compenso, maturato in riferimento al giudizio conclusosi con la già citata sentenza n. 7/2015, per i seguenti importi:

- € 900,00 per compensi, come da preventivo presentato e accettato dall'Amministrazione;
- € 36,00 per CAP 4%

per un totale di € 936,00;

Dato atto, con riferimento ai profili prescrizionali, che:

- come espressamente enunciato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 30539/2017, Ordinanza n. 10658 del 05.06.2020), la prescrizione presuntiva di tre anni di cui all'art. 2956 c.c. non è invocabile in caso di crediti vantati dai professionisti nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, attesa la necessità per queste di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica che impongono di provvedere ai pagamenti mediante appositi mandati di pagamento, tramite il proprio tesoriere che esige quietanza per ogni pagamento; pertanto, la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 2956 citato si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti degli enti pubblici;
- nella fattispecie in esame, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla decisione della lite, ossia dalla pubblicazione della relativa sentenza, intervenuta in data 05.02.2015, e successivamente interrotta in data 21.12.2017;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del compenso spettante all'Avv. Frascari, come sopra quantificato;

Vista la fattura n. FPA 4/22 del 30.06.2022, pervenuta al Protocollo comunale n. 18.750 del 30.06.2022, dell'importo complessivo di € 936,00 emessa dall'Avv. Frascari in relazione alla prestazione professionale relativa alla causa civile di primo grado conclusa con la sentenza n. 07/2015;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Frascari (Cassa Forense) nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute al protocollo comunale n. 19.008 del 05.07.2022;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la fattura n. FPA 4/22 del 30.06.2022 per l'importo complessivo di € 936,00 in favore dell'Avv. Claudio Frascari, per le motivazioni riportate in premessa;
- 2) Di imputare la liquidazione di cui sopra sul cap. 138/1 del Bilancio di Previsione 2022-2024 in conto residui passivi 2013;

- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell'area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse;

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Stefania Pica – Responsabile del Servizio Contenzioso.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 782 del 05/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile PICA STEFANIA in data 05/07/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 782 del 05/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	14	1	211	FRASCARI CLAUDIO	936,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 05/07/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 988

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 05/07/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 606 del 05/07/2022 con oggetto:

Sentenza Giudice di Pace di Pescara n. 07/2015. Liquidazione competenze legali al difensore del Comune di Cepagatti Avv. Claudio Frascari. CIG Z330D013E8.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 05/07/2022.